



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Oggetto: LINEE GUIDA per l'applicazione della Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 4/2026. In materia di contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (CDA) di edifici danneggiati dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023.

La Legge 30 dicembre 2025, n.199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”* all'art. 1, commi 592 e 593 ha stabilito *“ A decorrere dal 1 gennaio 2026 la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. A far data dalla cessazione del contributo di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 è riconosciuto, un contributo denominato « contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione », a condizione che, entro i termini stabiliti con le ordinanze commissariali l'abitazione abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al secondo periodo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 593, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.*

593. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 592, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, dcl decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 592 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità."

Con la citata legge è stato quindi disposto:

- a) la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori della regione Marche e della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023;
- b) istituito a far data dal 1° gennaio 2026 il "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" (CDA) in favore:
 - (1) dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario straordinario del governo n. 1 del 2025;
 - (2) dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per consentire l'esecuzione di interventi per il ripristino oppure per la ricostruzione dell'edificio danneggiato;
- c) prevista la cessazione di qualsiasi forma di contributo nei confronti dei soggetti che alla data degli eventi sismici dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- d) attribuito alla competenza del Commissario Straordinario la disciplina del nuovo contributo mediante ordinanze adottate ai sensi dell'art. 2 comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, per la individuazione della decorrenza, dei criteri, delle modalità e delle condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo.

L' Ordinanza del Commissario Straordinario n. 1 del 2 luglio 2025 recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023"*, all'articolo 2, (Ricostruzione privata) commi 1 e 3 ha disposto:

- l'applicazione ai processi di ricostruzione privata, ove compatibili, delle disposizioni contenute nelle Ordinanze, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, elencate nella medesima disposizione, in particolare, rileva l'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

2022, recante "Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata";

- per gli interventi di ricostruzione privata, la possibilità di presentare da parte dei soggetti interessati la manifestazione di volontà secondo lo schema allegato al Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 28 aprile 2025 "Linee Guida contenenti primi indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023", in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici 2022 e 2023, in possesso di apposita scheda Aedes con esito B, C ed E. **Tale manifestazione di volontà è da presentarsi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio attraverso la piattaforma GE.DI.SI. entro il termine del 31 Marzo 2026;**
- **Con l'Ordinanza n. 4 del 2026** il Commissario Straordinario ha stabilito i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione prevedendo:
 - a) la decorrenza dal **1° gennaio 2026** della nuova misura di assistenza per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione;
 - b) l'erogazione da parte dei Comuni del CDA senza soluzione di continuità con il contributo di autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata e sgomberata a seguito del provvedimento emesso dalla competente autorità in conseguenza degli eventi sismici del 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 (art.1 comma 5 dell'ordinanza 4/2026);
 - c) la concessione del CDA ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per consentire l'esecuzione di interventi per la riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 (art.1 comma 6; dell'ordinanza 4/2026)
 - d) gli adempimenti per ottenerne il riconoscimento;
 - e) le condizioni per il mantenimento in coerenza con la misura di assistenza abitativa connessa all'emergenza nel caso di cui alla lettera b) o per ottenerne il riconoscimento nel caso di cui alla lettera c)

Soggetti legittimati alla fruizione del CDA

(Casistica di cui al punto B)

Soggetti beneficiari del CDA, a decorrere dal 1 gennaio 2026, sono **i nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione**, titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa sgomberati, con provvedimento sindacale emanato a seguito degli eventi sismici verificatisi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, che abbiano, entro i termini stabiliti dalle ordinanze commissariali, trasmesso tramite la piattaforma della Struttura commissariale GE.DI.SI. la **manifestazione di volontà a**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

presentare la richiesta di contributo, si ricorda per tale adempimento il termine del 31 marzo 2026, oppure la domanda di concessione del contributo per gli interventi per il ripristino o la ricostruzione dell'edificio danneggiato.

I predetti nuclei familiari sono inoltre tenuti a presentare entro il **termine perentorio del 31 marzo 2026 apposita dichiarazione** attestante la ricorrenza dei requisiti previsti dall'articolo 2 dell'ordinanza n. 4 del 2026.

La suddetta **dichiarazione**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d. P.R. n. 445 del 2000, **deve essere trasmessa al Comune territorialmente competente** mediante PEC o presentata a mano all'ufficio comunale del protocollo entro il **31 marzo 2026, a pena di decadenza dal contributo (art. 2, comma 2, lett. a) ord. 4/2026)**

La Dichiarazione, resa secondo lo schema redatto dalla Struttura commissariale reperibile sul sito istituzionale del Commissario al seguente link <https://sisma2016.gov.it/> o presso i competenti **uffici comunali**, deve contenere:

1. i dati anagrafici del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare. Ai fini della quantificazione del contributo fruibile per il nucleo familiare è possibile indicare anche il lavoratore, dimorante in unità immobiliare inagibile, impegnato in attività di assistenza domiciliare a persona non autosufficiente a seguito degli eventi sismici e occupato in forza di contratto di lavoro regolarmente registrato che preveda un impegno lavorativo non inferiore alle 25 ore settimanali.
2. i dati relativi all'abitazione principale resa inagibile dagli eventi sismici (dati catastali, identificativa scheda AeDES e dell'ordinanza di inagibilità dell'edificio, ecc.)
3. il titolo legittimante a ricevere il beneficio;
4. Il richiedente deve inoltre dichiarare la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza n. 4 del 2026, ovvero:
 - a. di avere provveduto alla presentazione, tramite l'apposita piattaforma informatica GEDISI, della manifestazione di volontà secondo lo Schema allegato al Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 28 aprile 2025; **oppure**
 - b. di aver presentato, tramite l'apposita piattaforma informatica GEDISI, la domanda di contributo per il ripristino o la ricostruzione dell'edificio danneggiato a causa degli eventi sismici in rassegna;

la ricorrenza di almeno una delle predette condizioni della manifestazione di volontà oppure della domanda di contributo, costituisce requisito essenziale ai fini della fruizione del CDA. In caso di assenza opera la decadenza dal diritto al CDA ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'ordinanza 4/2026;

- c. essere destinatari di provvedimenti di sgombero degli edifici dichiarati inagibili dalla competente autorità oggetto di schede AeDES con esiti B, C o E;
- d. non essere proprietari di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati,

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante. L'idoneità all'uso di cui alla presente lettera è valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti il nucleo familiare 40 mq fino a 2 persone; 60 mq fino a 4 persone; 80 mq fino a 6 persone;

Il presente requisito deve essere dichiarato con riferimento alla data degli eventi sismici in rassegna e relativamente a tutti i componenti il nucleo familiare del dichiarante. L'idoneità all'uso è da valutarsi oltre che in relazione ai predetti parametri anche con riguardo alla proprietà a pieno titolo di altra abitazione agibile e della possibilità di trasferirvi il nucleo familiare.

- e. non aver fatto rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;
- f. non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori del territorio delle Regioni Marche e Umbria.
- g. trovarsi nella condizione di non poter far rientro nell'abitazione o di non aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, o non essere assegnatari di un alloggio di servizio messo a disposizione dall'amministrazione di appartenenza;

circa i punti f. e g. si chiarisce che i cambiamenti non dovuti a situazioni connesse con il sisma determinano il venir meno del diritto al CDA. A titolo esemplificativo: nuovo contratto di lavoro non occasionale, matrimonio o convivenza con altra persona, figlio che decide di andare a vivere per conto proprio, spostamento stabile del domicilio fuori dal territorio regionale, determinano il venir meno del contributo;

- h. essere proprietari o titolari di diritti reali su immobili con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione dei lavori di temporanea messa in sicurezza e di non poter risiedere nell'abitazione principale, abituale e continuativa nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva. Questo ultimo caso afferisce a edifici con danni lievi per i quali siano stati realizzati lavori di messa in sicurezza tali da consentire il rientro nell'abitazione principale, che deve essere successivamente sgomberata per consentire la realizzazione dell'intervento definitivo di ripristino dell'immobile.

(Casistica di cui al punto C art.1 comma 6; dell'ordinanza 4/2026)

Il nucleo familiare che alla data del provvedimento di sgombero risulti dimorante, in quanto proprietario, locatario, titolare di diritto reale di godimento o comodato d'uso, nell'abitazione da sgomberare da almeno dodici mesi può presentare apposita richiesta di concessione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (CDA) al Comune territorialmente competente.

La **Domanda**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d. P.R. n. 445 del 2000 secondo lo schema redatto dalla Struttura commissariale **reperibile sul sito istituzionale del Commissario al seguente link <https://sisma2016.gov.it/o>** presso i competenti **uffici comunali**, deve **essere trasmessa al Comune territorialmente competente mediante PEC o presentata a mano** all'ufficio comunale del protocollo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Nella predetta richiesta devono essere dichiarati i dati inerenti al richiedente, al suo nucleo familiare e all'edificio /unità immobiliare interessati dal provvedimento di sgombero nonché la ricorrenza dei requisiti e delle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n. 4 del 2026. Anche per questo caso, compatibilmente con quanto richiesto, valgono i chiarimenti forniti al precedente punto 1.

I Comuni effettuano l'istruttoria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del nuovo contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, in caso di esito positivo concedono ed erogano il contributo con decorrenza dalla data del provvedimento di sgombero dell'immobile.

Si chiarisce che in relazione alla fattispecie in esame per **provvedimento di sgombero** è da intendersi la manifestazione di volontà avente rilevanza esterna, proveniente da una P.A. nell'esercizio di un'attività amministrativa, indirizzata a soggetti determinati o determinabili, in grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli stessi. Ne deriva che ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici conseguenti agli eventi sismici, il c.d.a. può essere riconosciuto con decorrenza dalla data di emanazione del provvedimento dirigenziale che, preso atto della relazione del direttore dei lavori o di altro tecnico, dispone il richiesto sgombero dell'immobile.

In entrambi i casi per **abitazione principale, abituale e continuativa** è da considerarsi l'unità immobiliare in cui un soggetto appartenente al nucleo familiare, al momento degli eventi sismici o alla data del provvedimento di sgombero, dimorava per un lasso temporale non inferiore a dodici mesi.

Erogazione del contributo

Il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione è riconosciuto dal 1 gennaio 2026 oppure nel caso all'art.1, comma 6 dell'ordinanza 4/2026 dalla comunicazione dell'atto di sgombero fino alla data del provvedimento di revoca della inagibilità dell'immobile e comunque non oltre trenta giorni dall'asseverazione circa la raggiunta piena agibilità dell'edificio da parte del Direttore dei lavori.

Cause di decadenza dal beneficio contributivo

I Comuni dispongono la decadenza dal contributo nei casi in cui i nuclei familiari:

- a) non rendano **entro il termine del 31 marzo 2026 la dichiarazione in ordine alla presenza dei requisiti e delle condizioni sopra elencati**. I comuni provvedono alla rimessione in termini del richiedente, qualora nel corso dell'istruttoria valutino la sussistenza di motivate e comprovate ragioni che abbiano determinato il mancato rispetto del termine.
- b) non possiedono i requisiti per la fruizione del CDA.
- c) non comunicano al Comune ogni variazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 dell'ordinanza n. 4 del 2026 entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento a causa del quale si è verificata la variazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Controlli da parte dei comuni

I comuni sono tenuti ad effettuare le verifiche e i controlli nel merito delle dichiarazioni rese e sulle domande ai fini della verifica e del controllo delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità a contributo di cui all'art. 2, comma 1 dell'ordinanza n. 4 del 2026, comunicandone gli esiti annualmente, entro la data del 30 giugno, al Commissario straordinario.

Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza delle necessarie condizioni e requisiti o il loro successivo venire meno, il comune dichiara la decadenza dal contributo e procede al recupero delle somme indebitamente percepite dal dichiarante.